


OFF. ORD. DIDATTICI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA 3 – SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO ORDINAMENTI DIDATTICI

Decreto n. 880
Anno 2014

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 825 del 19 dicembre 2011;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art.11;
- VISTA** la nota del MURST – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici n. 813 del 31 maggio 2002 indicante le modalità di emissione dei decreti rettorali di integrazione o di modifica del Regolamento didattico di Ateneo;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 546 del 04 Luglio 2001, con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.R. n. 660 del 31 luglio 2001, con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione II - Ordinamenti Didattici" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTI** i Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n.19;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art.6 comma 1, del D.Lgs. 19/2012";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 recante ,autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n.47;
- VISTO** il D.R. n. 321 del 5 maggio 2008, con il quale è stato integrato, ai sensi del DM 270/2004, il *Regolamento Didattico di Ateneo*, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.R. n. 321 del 5 maggio 2008, con il quale è stato integrato, ai sensi del DM 270/2004, il *Regolamento Didattico di Ateneo*, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 25/06/2014 e del 26/06/2014 con le quali sono state approvate le modifiche e le integrazioni del *Regolamento Didattico di Ateneo* trasmesse al MIUR, per il prescritto parere di competenza, con nota Rettorale Prot. n. 11911 del 31 luglio 2014;
- VISTA** la nota prot. n. 25497 del 30 settembre 2014 con la quale il MIUR ha trasmesso il parere favorevole espresso dal CUN nell'adnanza del 24 settembre 2014 e il relativo Decreto Direttoriale in pari data di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo di cui alla Rettorale Prot. n. 11911 del 31 luglio 2014;



DECRETA

ART.1

E' approvata la modifica dell' Art. 1 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I –Norme Generali. Il testo dell' Art. 1 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I – Norme Generali risulta essere così modificato:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione), dei corsi di dottorato, dei master universitari di I e II livello e di tutte le tipologie di formazione attivabili, ai sensi dello Statuto dell' Ateneo e delle disposizioni legislative vigenti, presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Ateneo". Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

2. L' Ateneo rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (L.M.);
- c) dottorato di ricerca (Ph.D.);
- d) diploma di specializzazione (D.S.);
- e) master universitario di I e di II livello.

Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

3. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea è fissata in tre anni e il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a venti.

4. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti, fatto salvo il caso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. La durata normale del corso di laurea magistrale è fissata in due anni e il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a dodici.

5. Nel caso del corso di laurea magistrale a ciclo unico, il titolo può essere acquisito qualora lo studente abbia maturato 300 o 360 crediti a seconda che la durata normale del corso sia rispettivamente fissata in cinque o in sei anni. Il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a trenta o a trentasei nel caso rispettivamente di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di 300 o di 360 crediti.

5.bis I corsi di Laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento hanno l'obiettivo di fornire le specifiche competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali. L'accesso a tali corsi, i relativi programmi didattici e il conseguimento dell'abilitazione sono regolati dalla normativa specifica.

6. Le attività formative dei corsi di cui al precedente comma 2 si svolgono nelle strutture didattiche individuate dallo Statuto. La responsabilità delle attività formative attribuita sia a strutture che a singole persone è definita dal Regolamento della struttura medesima.

7. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi, ai sensi e nel rispetto della normativa in vigore, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

8. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità tramite il sito web dell' Ateneo e delle strutture didattiche competenti, nelle guide didattiche e nel manifesto annuale degli studi.



ART.2

E' approvata la modifica dell'Art. 3 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I –Norme Generali. Il testo dell'Art. 3 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I – Norme Generali risulta essere così modificato:

Articolo 3 Corsi post-lauream

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito regolamento denominato "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca", nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla normativa in materia.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di master universitario di I e di II livello sono disciplinati da un apposito Regolamento denominato "Regolamento dei corsi di master universitario di I e II livello".
3. L'Ateneo organizza i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dalle specifiche norme di legge e in generale i corsi con approccio metodologico in cui l'acquisizione di competenze linguistiche e abilità comunicative si accompagni contestualmente allo sviluppo ed acquisizione di conoscenze disciplinari (CLIL).

ART.3

E' approvata la modifica dell'Art. 10 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I –Norme Generali. Il testo dell'Art. 10 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I – Norme Generali risulta essere così modificato:

Articolo 10 Programmazione e coordinamento delle attività didattiche

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, per ciascun corso di studio attivato, il consiglio della struttura didattica competente predispose il manifesto dell'offerta formativa relativo al successivo anno accademico in conformità con gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. Esso definisce:
 - a) l'elenco delle attività formative previste per ciascun anno del corso di studio, nonché i relativi contenuti;
 - b) l'articolazione in periodi didattici del corso di studio;
 - c) le modalità di valutazione del profitto per ciascuna attività formativa;
 - d) le modalità di valutazione delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio;
 - e) le eventuali modalità di frequenza;
 - f) il calendario delle attività didattiche, ovvero la data di inizio e di conclusione di ciascuna attività formativa prevista;
 - g) i periodi di svolgimento delle prove di verifica del profitto;
 - h) i termini entro i quali ciascuno studente deve eventualmente presentare l'elenco delle attività formative autonomamente scelte;
 - i) il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio;
 - j) ogni altra indicazione ritenuta utile per gli studenti.
 - k) il numero di appelli ordinari, utili per la valutazione del profitto previsti per ogni Anno Accademico, per ogni corso di studio, che deve essere non inferiore a cinque per gli studenti in corso e a sei per gli studenti fuori corso.
- I bis:
- Ai fini di un utilizzo efficiente delle risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di uno svolgimento efficace delle stesse:
- a) per ciascun anno di ogni corso di studio, le attività formative sono articolate in periodi didattici in numero non maggiore di tre;



b) per ciascun anno di ogni corso di studio, qualora il numero di periodi didattici previsto sia maggiore di uno, il carico didattico deve essere formulato in maniera tale che la differenza tra il numero dei crediti formativi universitari complessivamente previsti in ciascun periodo didattico non sia maggiore di dodici;

Iter

Per ciascuna attività formativa, il numero minimo di giorni per settimana in cui deve essere articolata l'erogazione della didattica deve essere pari a:

a) due per attività formative che prevedono un numero di ore settimanali di attività didattica frontale per allievo maggiore di tre;

b) tre per attività formative che prevedono un numero di ore settimanali di attività didattica frontale per allievo maggiore di sei.

Il Dipartimento competente formula l'orario settimanale e può derogare dai suddetti limiti a) e b) solo per casi motivati, nei quali una specifica attività formativa presenti particolari caratteristiche didattiche.

2. Il manifesto annuale di Ateneo dell'offerta formativa è costituito dall'insieme coordinato dei manifesti di cui al comma 1 del presente articolo. Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. La coerenza del manifesto annuale dell'offerta formativa predisposto dalle strutture didattiche rispetto alle norme in vigore è verificata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

4. Entro il 15 giugno, il Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico rende pubblico il manifesto annuale dell'offerta formativa, integrato, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore, dalle disposizioni relative alla preiscrizione all'Ateneo degli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e dalle determinazioni relative a tasse e contributi.

5. Entro l'inizio dell'anno accademico, le strutture didattiche rendono noti gli orari di ricevimento dei docenti, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni fornite al riguardo.

6. L'Università garantisce, altresì, adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica affinché le stesse vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa

ART.4

E' approvata la modifica dell'Art. 14 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I –Norme Generali. Il testo dell'Art. 14 del *Regolamento Didattico di Ateneo* Sezione I – Norme Generali risulta essere così modificato:

Articolo 14

Prova finale per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è rilasciato a seguito del superamento di una prova finale, specifica per ogni corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano specificamente:

a) le modalità di svolgimento della prova di verifica finale;

b) le modalità con cui si perviene alla valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni di merito relative alle attività formative precedenti e alla prova finale.

2. La prova di verifica finale è pubblica.

3. Per accedere alla prova di verifica finale di un corso di laurea, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea, ad eccezione di quelli relativi alla preparazione della prova finale, in maniera tale che il totale dei crediti maturati in caso di superamento della prova finale sia pari a 180.



4. La prova finale di un corso di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto ed è finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea. L'elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di laurea.
5. La prova finale di un corso di laurea magistrale consiste nella discussione di una tesi scritta con caratteristiche di originalità, elaborata sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale.
6. Per accedere alla prova di verifica finale di un corso di specializzazione lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione, in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il medesimo corso di specializzazione, per un totale pari a quello definito dai decreti ministeriali vigenti in materia.
7. La prova finale di un corso di specializzazione consiste nella discussione di una tesi scritta sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di specializzazione.
8. I regolamenti delle strutture didattiche competenti disciplinano e controllano la distribuzione fra i docenti del carico didattico derivante dalla preparazione degli elaborati scritti e delle tesi destinati alla prova di verifica finale in coerenza con i principi generali espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. I regolamenti didattici di corso di studio disciplinano in particolare:
 - a) le procedure e i tempi per l'assegnazione agli studenti dell'argomento oggetto di prova di verifica finale;
 - b) le modalità di designazione dei docenti relatori per quanto riguarda gli elaborati in discussione nelle prove di verifica finale dei corsi di laurea;
 - c) le modalità di designazione dei docenti relatori e correlatori per quanto riguarda le tesi in discussione nelle prove di verifica finale dei corsi di laurea magistrale e di specializzazione;
 - d) le modalità per il deposito del titolo degli elaborati e delle tesi, a firma del relatore, dei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione.
9. Il numero minimo di sedute di prova finale previste per anno accademico deve essere non inferiore a cinque.

ART.5

Il suddetto Regolamento, così come modificato nella "Sezione I: norme generali", che si allega quale parte integrante al presente decreto, entra in vigore dall'anno accademico 2014-2015..

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale di questa Università ed è inviato al MIUR per quanto di competenza.

Cassino, 25 NOV. 2014

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

Al sensi dell'art. 13 del D.P.R. 28 Dicembre 2000
numero 245, si attesta che la presente copia-fotostatica
costituita da n. 5 fogli, è conforme all'originale
depositato o emesso o esibito.

Cassino, 25 NOV. 2014

SEGRETARIA
DIREZIONE GENERALE
Letizia Risi

IL RETTORE
(Prof. Ciro ATTALANESE)